

Comune di Casina
Verbale del revisore n. 17/2017 del 26/09/2017

**Parere su Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016,
così come modificato dal D.Lgs. 100/2017**

Il revisore, ricevuta la proposta di delibera di C.C. n.150 del 23.09.2017 avente ad oggetto la Revisione straordinaria delle partecipazioni, corredata dal modello dell'atto di ricognizione, così come indicato nella delibera Corte dei Conti sez. Autonomie n.19/2017, ai fini del parere ex art. 239 comma 1 lett. b) n.3, procede con l'analisi dei documenti.

Considerate le previsioni dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, le quali testualmente recitano:

- 1 - Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.



ed esaminata la bozza di delibera in adozione e l'allegato modello, il revisore verifica il dettaglio delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente, nonché le motivazioni sussistenti per il loro mantenimento, la cessione o la razionalizzazione ex art. 20 D.Lgs. 175/2016.

Al termine delle verifiche, osservato come sussistano le condizioni normative sopra citate per il mantenimento delle partecipazioni direttamente possedute in:

- AGAC INFRASTURE SPA;
- AG.LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL;
- LEPIDA SPA;
- IREN SPA;

mentre viene valutata non più rispondente alle esigenze dell'ente comunale e quindi destinata alla dismissione la partecipazione in PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA, il revisore conclude le proprie analisi.

Richiamati quindi gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016, considerato come la presente Revisione straordinaria segua il piano di razionalizzazione ex art.1 comma 612 L.190/2014, considerati inoltre il parere di regolarità contabile, il sottoscritto revisore esprime parere

favorevole

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 23.09.2017 e sull'allegato modello, e richiede all'ente di monitorare con attenzione la partecipazione in MATILDE DI CANOSSA SRL, al fine di non aggravare il bilancio dell'ente stesso delle perdite societarie.

Il Revisore Unico

